

STRATEGIA ESTRANIANTE E STRATEGIA ADDOMESTICANTE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI

1 STRATEGIA ESTRANIANTE E STRATEGIA ADDOMESTICANTE: ALCUNE PREMESSE TEORICHE GENERALI

Il traduttore, ogni volta, prima di intraprendere la traduzione di un testo da una lingua ad un'altra, da una cultura ad un'altra, è chiamato a dar vita a una macro-scelta ovvero a decidere se adottare una strategia tesa al mantenimento delle strutture morfo-sintattiche, del lessico, dello stile della lingua di partenza, oppure una strategia volta a commutare determinati aspetti morfosintattici, lessicali e stilistici per rendere così la traduzione più vicina alla lingua e alla cultura di arrivo.

In merito a tale tema, uno dei teorici più eminenti e rilevanti è indubbiamente Friedrich Schleiermacher, teologo e filosofo tedesco, che ci trasmise il suo pensiero a cavallo tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo e che si contraddistinse autorevolmente altresì quale teorico di alto profilo in tema di metodi di traduzione. Sosteneva, tra le altre sue posizioni, che, attraverso la traduzione, persone di origini molto diverse possono entrare in contatto tra loro e una lingua può accogliere i prodotti di un'altra.

In particolare, il filosofo tedesco in una sua conferenza del 1813 – *Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens* (*Sui diversi metodi del tradurre*; cfr. Morini 2007: 43) – aveva proposto due strategie alternative in materia di traduzione: quella di lasciare il più possibile in pace lo scrittore e muovergli incontro il lettore oppure quella di lasciare il più possibile in pace il lettore e muovergli incontro lo scrittore; tra le due, affermò che preferiva decisamente la prima. Secondo il suo pensiero, il fine ultimo del traduttore deve essere quello di offrire ai lettori, alla cultura di arrivo le stesse idee e le stesse emozioni (come noto, le parole *idea* ed *emozione* sono termini alquanto problematici quando usati in materia di traduzione) che la lettura dell'opera in lingua originale avrebbe suscitato in loro. Tuttavia, il motivo della sua preferenza era dovuto non tanto al desiderio di accogliere lo «straniero» e la sua lingua (originale), quanto piuttosto all'inclinazione nazionalista che portava a opporsi al dominio culturale francese di allora e a promuovere la letteratura tedesca.

Alla fine del secolo scorso, in materia di *Translation studies*, il teorico americano Lawrence Venuti – riprendendo la distinzione già sviluppata da Schleiermacher – distingue o meglio individua due diversi tipi di strategie traduttive in senso ampio, ovvero una traduzione «addomesticante» e una traduzione «estraniante»: mentre la prima implica

* *Indirizzo dell'autore*: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia. E-mail: sandro.paolucci@ff.uni-lj.si

un'adesione alle convenzioni letterarie, linguistiche, di genere della cultura di arrivo e avvicina quindi il testo tradotto al lettore, la seconda implica un movimento del lettore verso gli aspetti culturali «altri» manifestati nel testo, in cui gli elementi «estranei» non vengono rimossi o normalizzati ma vengono invece esplicitamente manifestati. Anche egli – seppur per ragioni diverse, che vedremo più avanti – si schiera decisamente a favore di una strategia traduttiva estraniante. In particolare lo fa nel suo volume *L'invisibilità del traduttore* del 1995, il quale è praticamente un atto di accusa contro quella che Venuti chiama «la strategia della scorrevolezza» (*fluent strategy*; cfr. anche in *The Scandals of Translation*, Venuti 1998) dominante nelle traduzioni americane contemporanee. Tale strategia, a suo modo di vedere, oltre a cancellare la differenza del testo con cui entriamo in contatto mediante la traduzione è causa dell'invisibilità del traduttore. Venuti intende nello stesso tempo riqualificare il lavoro del traduttore, permettendogli di emergere – diventare visibile – attraverso il suo modo di rendere visibile la differenza del testo che traduce. Contro le traduzioni scorrevoli che sono addomesticanti «nel senso che il testo straniero è sempre riscritto in accordo all'intelligibilità e agli interessi familiari», Venuti propone la traduzione estraniante che utilizza «materiali linguistici e culturali non familiari o marginali». Tale estraneità non solo si realizza nelle strategie traduttive con cui vengono tradotti i singoli testi, ma può essere introdotta nella cultura di arrivo anche attraverso la semplice scelta di un testo straniero da tradurre. Ad esempio, già il fatto di optare per la traduzione di un'opera di una letteratura «piccola» (meno nota) o addirittura sconosciuta è di per sé estraniante (cfr. anche Ožbot 2000).

Insomma, secondo Venuti «la traduzione estraniante rappresenta la differenza del testo straniero, ma può farlo solo infrangendo i canoni culturali prevalenti nella lingua di arrivo».

In questo modo è evidente come la traduzione si faccia processo etico e politico rispetto a questioni come «in quale modo rappresentare l'altro?» e «quale altro rappresentare?»

Dunque per Venuti (cfr. anche Shuttleworth/Cowie 2004: 43–44)

the term domestication has negative connotations as it is identified with a policy common in dominant cultures which are «aggressively monolingual, unreceptive to the foreign», and which he describes as being accustomed to fluent translators that invisibly inscribe foreign texts with [target language] values and provide readers with narcissistic experience of recognizing their own culture in a cultural other.

Il tema in questione, almeno in via incidentale, è stato affrontato anche da altri studiosi; per citarne alcuni, ricorderò Nida (1964), Snell-Hornby (1995), Toury (1995), Eco (2003), Ožbot (2000). In particolare quest'ultima in un suo contributo del 2000 (i.e. *Slovene literature in Italian translation: Facts, fiction and beyond*) – presentando la questione della traduzione di opere letterarie provenienti da una letteratura «piccola» in una lingua e per una cultura «più grande», e riferendosi, nella fattispecie, all'introduzione della letteratura slovena nella cultura italiana – rielabora e illustra la tematica dell'approccio estraniante e addomesticante, giungendo a conclusioni molto significative (che vedremo più avanti).

Tuttavia, tornando a Venuti, se è vero che lo sforzo da lui profuso è notevole e richiama l'attenzione su questioni etiche, politiche, culturali e sociali particolarmente importanti e sensibili, non possiamo esimerci da muovergli talune critiche. Innanzitutto, appare chiaro – come affermano Shuttleworth e Cowie (2004: 43–44) – che «he views the two strategies more from the perspective of the post-colonialism, such as hegemony, major/minor cultural status, etc., than from that of the translation method». Egli conia i due termini che poi utilizza precipuamente per illustrare una tendenza, un comportamento in materia di traduzione che ha le sue ragioni in motivazioni di ordine etico e politico, più che per indicare delle strategie traduttive raccomandabili al traduttore odierno. Se, infatti, ci concentriamo soltanto sull'aspetto del metodo, ossia su quale approccio traduttivo seguire, estraniante o addomesticante, non possiamo concordare con lo studioso americano sul fatto che strategia addomesticante sia sempre sinonimo di desiderio di egemonia, di dominio o prevaricazione; come si dirà più avanti, in molti casi o situazioni – indipendentemente da qualsivoglia pregiudizio o preconetto – questa può essere preferibile e talvolta necessaria per il raggiungimento dei fini che il traduttore si prefigge.

Per tentare di giustificare le nostre critiche o – se vogliamo – di avvalorare la nostra tesi, si rendono necessarie una breve premessa e alcune considerazioni in merito a come sia cambiata nel tempo l'attività di traduzione.

Si potrebbe esordire – generalizzando un po' – dicendo che in passato la traduzione veniva considerata soprattutto un'opera, oggi invece costituisce soprattutto un'attività. In passato i testi prescelti perlopiù venivano tradotti per ragioni di ordine culturale o di interesse pubblico, raramente per meri fini di lucro; oggi invece si potrebbe dire quasi il contrario. Si può rilevare altresì che in passato i testi (letterari, religiosi, giuridici, medici, scientifici ecc.) oggetto di traduzione erano spesse volte (sebbene frequentemente opere letterarie e libri di testo venissero adattati più che tradotti) opere o documenti importanti provenienti da autori illustri o da autorità pubbliche e anche per tali ragioni nel tradurle i traduttori si attenevano (si pensi soprattutto ai testi giuridici normativi) al rispetto rigoroso dell'originale, fatto che, al di là della mera strategia traduttiva, equivaleva altresì a rispetto e riguardo per l'autore (scrittore, scienziato, legislatore, giudice o altra autorità). Si rileva inoltre che almeno fino agli inizi del '900 i campi oggetto di traduzione, per quanto numerosi, erano comunque numericamente inferiori e molto più circoscritti rispetto a quanto avviene oggi. Dal 1950 in avanti – con l'avvento o lo sviluppo di alcuni fenomeni quali l'istruzione scolastica generalizzata, il processo di democratizzazione dei vari Stati, il turismo, la cooperazione internazionale, le unioni internazionali, l'economia di mercato, le privatizzazioni, la globalizzazione, l'informatica, la diffusione di internet ecc., che hanno generato una società sempre più ampia, sempre più istruita, sempre più agiata e votata alla produzione e al consumo – si traducono testi di ogni genere e tipo (prevalentemente informativi), per i fini più svariati e per ogni tipo di pubblico; tali testi richiedono sempre più di essere plasmati secondo le esigenze della lingua e della cultura di arrivo. Oggi, a differenza del passato, spesse volte fra l'autore del testo e il traduttore intervengono vari altri soggetti (committente, agenzia, revisore, casa editrice ecc.) che in un certo senso condizionano il processo e le strategie traduttive. La traduzione, come vedremo in seguito, diviene un'attività (economica) affidata a traduttori professionisti specializzati

che viene da questi esercitata essenzialmente per fini di lucro. In effetti, si può notare che mentre in passato il lavoro di traduzione veniva svolto quasi sempre da esperti di un dato campo, quali scrittori (che traducevano opere di altri scrittori stranieri), medici, giuristi (che a loro volta traducevano testi di loro colleghi stranieri) ecc., oggi tale attività è esercitata da traduttori professionisti specializzati in linguaggi settoriali (giuridico, economico, tecnologico, scientifico, turistico ecc.) al fine di poter tradurre testi di ogni genere. Tutto ciò è stato agevolato dalla svolta (per certi aspetti alquanto discutibile) avvenuta a partire dagli anni '60 del secolo scorso, quando la traduzione si emancipa, trasformandosi – da ramo della linguistica applicata – in specifica disciplina autonoma fino a diventare traduttologia; nelle varie università (e non solo) vengono istituiti appositi dipartimenti o indirizzi specialistici per traduttori e interpreti, master specialistici, dottorati di ricerca; fioriscono altresì riviste e convegni dedicati a tale materia. Parallelamente si assiste alla nascita di numerosissimi centri e agenzie che offrono servizi di traduzione e redazione svolgendo tale attività a fini imprenditoriali e agendo sul mercato in regime di libera concorrenza. L'attività di traduttore, che in passato veniva esercitata da un numero circoscritto di persone e sovente era associata ad un'altra attività principale (quella di scrittore, insegnante, giurista, medico ecc.), ora viene svolta da una molteplicità di soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che la esercitano sempre più come attività professionale esclusiva. Per effetto di quanto sopra detto, oggi il processo traduttivo è costellato da una molteplicità di variabili e soggetti che lo rendono molto più complesso e popolato; accanto all'autore, al traduttore e al revisore, diventano protagonisti spesso imprescindibili altre figure quali l'agenzia committente, la casa editrice, il designer, l'illustratore, il promotore, ma anche e non da ultimi scuole, università, riviste, convegni ecc. Tutto ciò determina un cambiamento, un allargamento di orizzonti che indubbiamente ha una sensibile incidenza e rilevanza anche in merito alla questione oggetto di questo studio.

Ne consegue, come si vedrà di seguito anche con degli esempi, che, anche in considerazione del tipo e del genere testuale, della funzione, delle esigenze del destinatario ecc., l'adozione da parte del traduttore contemporaneo di una strategia per così dire più addomesticante tesa all'adattamento spesse volte sarà preferibile e in alcuni casi persino doverosa per trasmettere i contenuti e per rivolgersi opportunamente e più efficacemente ai soggetti riceventi.

1.1 Strategia traduttiva principalmente estraniante e principalmente addomesticante: alcuni casi

Di seguito si riportano alcuni casi e talune situazioni in cui l'adozione di una strategia principalmente addomesticante è ricorrente. In alcune circostanze tale scelta ci sembra criticabile, in altre invece ci appare condivisibile e persino necessaria.

- **A seconda del soggetto**

In linea di massima, si potrebbe rilevare che la traduzione effettuata da un *native speaker* della lingua di arrivo tende ad essere più addomesticante rispetto a quella effettuata da un non *native speaker*. Le ragioni possono essere di diverso ordine: alcune sono di tipo intenzionale, altre sono involontarie o quasi involontarie. Un esempio del

primo genere di motivazioni si ha quando il traduttore segue deliberatamente la logica della fruibilità, della scorrevolezza, dell'omologazione, della «vendibilità» del testo tradotto. Un esempio del secondo genere di motivazioni si può individuare quando il traduttore traduce testi di un determinato campo in cui è competente (es. un legale che traduce un testo giuridico) da una lingua di partenza che conosce ma non padroneggia in assoluto come la propria; in tal caso dar vita a una traduzione estraniante risulta, anche oggettivamente, verosimilmente meno probabile. Casi analoghi si verificano (v. anche Ožbot 2000) nella traduzione di testi letterari, specialmente delle espressioni idiomatiche, quando il traduttore ha una conoscenza limitata della lingua (e della cultura) di partenza. Il caso è diverso, invece, se il traduttore nel passaggio alla lingua di arrivo si attiene strettamente alla sintassi, alla forma, allo stile della lingua di partenza per carenza di competenza specifica sull'argomento o perché l'originale è di difficile interpretazione o in alcuni tratti si presenta persino equivoco. In quest'ultimo caso la strategia estraniante è in un certo senso involontaria; o meglio potremmo dire che si tratta di una strategia neutra, pilatesca che soprattutto in testi di rilievo sortirà esiti essenzialmente insoddisfacenti.

Al contrario, se il traduttore è *native speaker* della lingua di partenza avrà maggiori ragioni – intenzionali o meno – e possibilità di adottare una strategia estraniante.

- **A seconda dell'origine, del contenuto e del fine dell'originale**

Il traduttore nella scelta dell'una o dell'altra strategia dovrà innanzitutto tener conto dell'origine, del contenuto e del fine dell'originale. In particolare, un testo letterario (poesia, romanzo) è scritto normalmente in una lingua che è quella del suo autore, il quale palesa il suo stile e la sua espressività attraverso costrutti grammaticali, locuzioni, metafore, frasi idiomatiche proprie di quella lingua. Quell'opera innanzitutto verrà letta in quella lingua. Normalmente, quando successivamente si constata che quel testo è di qualità o che, comunque, ha ottenuto un certo gradimento, può esser proposto di tradurlo in una o più lingue. Quando lo si traduce si dovrà innanzitutto scegliere una linea, una strategia atta a trasmettere i contenuti, lo stile, i valori, le peculiarità di quell'opera in un'altra lingua e ad un'altra cultura. Nella traduzione di questo tipo di testi risulta senz'altro più efficace l'adozione di una strategia prevalentemente estraniante, nel maggior rispetto possibile delle peculiarità della lingua di partenza, nonché dello stile e dell'espressività dell'autore dell'opera. Tuttavia riteniamo che in alcuni casi, come ad esempio di fronte a talune espressioni idiomatiche proprie di una determinata lingua e cultura, il traduttore debba almeno in parte renderle percepibili e più vicine alla cultura di arrivo. Così lo sloveno «Boljše danes kos kakor jutri gos» diventerà «Meglio l'uovo oggi che la gallina domani»; l'italiano «Mamma ho preso 10» verrà reso con «Mama, dobil sem 5»; oppure «Amava la cronaca rosa» suonerà nella traduzione slovena «Ljubila je rumeni tisk» e ancora «Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima» sarà in italiano «Tra i due litiganti il terzo gode» e «Rana ura, zlata ura» corrisponderà all'italiano «Le ore del mattino hanno l'oro in bocca». Si potrebbe sostenere, quindi, che, segnatamente nella traduzione di talune espressioni idiomatiche, una strategia prevalentemente addomesticante sarebbe non

soltanto auspicabile, ma anche dovuta. Come potremmo mai tradurre frasi idiomatiche come «Držimo pesti!» oppure «In bocca al lupo!» senza scendere a compromessi con la lingua e la cultura di arrivo?

Tale questione è stata oggetto di esame attento anche da parte di Umberto Eco, in particolare in uno dei suoi lavori in materia di traduzione, *Dire quasi la stessa cosa* del 2003. Affrontando specificatamente la questione qui esaminata, Eco riprende la posizione di Schleiermacher – il quale sosteneva che, una volta scelta una delle due strategie, la si doveva seguire fino in fondo – per affermare, tuttavia, che ciò «vale solo per testi remoti per antichità o assoluta diversità culturale» e che, invece, «il criterio dovrebbe essere più flessibile per i testi moderni». Scegliere di straniare o addomesticare oppure di modernizzare o arcaicizzare rimane «un criterio da negoziare frase per frase» (Eco 2003: 192–193). Non a caso, infatti, Eco distingue straniamento e addomesticamento da modernizzare e arcaicizzare; e anche mediante taluni esempi alquanto calzanti propone l'esigenza di una continua negoziazione (tra traduttore, lettore e autore originario), che sia accettabile, per permettere che il testo di partenza *riproduca lo stesso effetto* anche nella lingua e nella cultura di arrivo. Eco afferma che nel tradurre è fondamentale *l'intentio operis*.

- **A seconda della (lingua di) provenienza dell'opera**

Come ben illustrato anche da Ožbot in una sua ricerca pubblicata nel 2000, quando si traduce un testo proveniente da una letteratura «piccola» – come ad esempio quella slovena – in un'altra lingua che esprime una letteratura per così dire maggiore o diciamo più nota quale potrebbe essere ad esempio quella italiana o quella tedesca, il traduttore (in particolar modo se *native speaker* della lingua di arrivo) tende a addomesticarne la traduzione, spesse volte intenzionalmente, per renderla più fruibile, più plastica, più vicina alla cultura di arrivo; in un certo senso «più vendibile». Le ragioni sono molteplici (v. Ožbot 2000). L'adozione di tale strategia non è sempre solo frutto di una scelta autonoma del traduttore; al contrario, sovente costituisce oggetto di meditata concertazione tra i vari protagonisti partecipanti al processo traduttivo quali l'agenzia committente, la casa editrice, il revisore ecc. Va, tuttavia, sottolineato come – proprio per questo caso – una strategia eccessivamente addomesticante vanifichi pressoché completamente lo sforzo, seppur nobile, di voler promuovere un'opera o più opere provenienti da una letteratura meno nota, fatto che di per sé è comunque già estraniante. È da chiedersi: quale occasione migliore per promuovere qualcosa di nuovo se non con una traduzione estraniante di talune espressioni idiomatiche o detti, di talune parole che indicano caratteri o oggetti per così dire «estranei»? Si pensi al *klopotec* o al *kozolec* o alla *zidanica*, o alla *plundra* o alla *gibanica*, agli *žganci* ecc.: addomesticando la traduzione di tali termini, si annienteranno tutta l'autenticità, la novità, la peculiarità, la differenza, la caratteristica esclusiva degli oggetti e dei fenomeni che essi indicano. Il lettore della lingua di arrivo, leggendo *fienile*, non potrà mai immaginare cosa sia e come sia effettivamente un *kozolec*. Ed è proprio in tali casi che l'opera di addomesticamento è non solo impropria, fuorviante e insoddisfacente, ma pure miope e talvolta palesemente erronea.

Si potrebbe concludere asserendo che, a differenza di quella addomesticante, la traduzione estraniante è l'unica che veramente permette di accrescere la ricchezza della lingua ricevente. Infatti, se noi addomesticiamo non introduciamo nulla o quasi di nuovo; al contrario, mediante la strategia estraniante introduciamo nuove espressioni che, se *prima facie* possono risultare insolite, estranee, ambigue o persino stridenti, poi entrano a far parte della lingua, della letteratura della lingua ricevente; valga da esempio la traduzione dell'espressione italiana «Il mare era una tavola» con lo sloveno «Morje je bilo gladko kot miza» (Andrea Camilleri, *Il ladro di merendine*; trad. sl. di V. Simoniti, *Tat malic*).

- **A seconda dell'oggetto e del fine del testo di arrivo**

Molte volte invece alcuni testi vengono redatti o per avere un impiego meramente temporaneo o – soprattutto – per essere tradotti in altre lingue e spesso avvicinati ad altre culture. Esempi del primo genere sono gli articoli di cronaca o gli slogan pubblicitari (si veda lo slogan «Ujemi svet!» corrispondente all'italiano «Tutto intorno a te!») o, ancora, le lettere commerciali (si osservino le corrispondenze fra l'inglese «We thank you for your letter of 15th June ...», lo sloveno «Lepo se zahvaljujemo za vaš dopis z dne 15. junija ...» e l'italiano «In riferimento alla vostra lettera del 15 giugno u.s. ...»); tra gli esempi del secondo genere si annoverano testi turistici, offerte di centri benessere, testi culinari (si veda l'espressione *primi piatti*, tradotta in sloveno *predjed*); in questi casi l'addomesticamento è utile, o meglio, necessario.

In altri casi, ancora, come per esempio nella traduzione di titoli o nomi di personaggi di fiabe o altre opere destinate ai più piccini, l'addomesticamento ci sembra che giovi decisamente alla comprensione da parte del bambino di qualcosa che altrimenti potrebbe apparirgli estraneo, meno vicino, meno reale.

2 STRATEGIA ESTRANIANTE E STRATEGIA ADDOMESTICANTE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI

La traduzione di testi giuridici è notoriamente un'attività particolarmente delicata e complessa, all'interno della quale la figura del traduttore assume più che mai un ruolo decisivo. *In primis*, il traduttore deve essere in possesso di un'ottima competenza linguistica e giuridica ed essere in grado di fare scelte traduttive spesso difficili e pregne di responsabilità; ciò vale in special modo nella traduzione dei testi normativi, in quanto essi hanno efficacia vincolante per i destinatari cui il testo tradotto è rivolto.

Anche il traduttore giuridico, analogamente a qualsivoglia traduttore, fra le varie scelte che è chiamato a operare, deve decidere se optare per una strategia traduttiva principalmente estraniante ovvero sia *source-oriented*, tesa a mantenere, a osservare, a rispettare quanto più possibile la lettera della lingua, il sistema giuridico, la cultura giuridica di partenza, oppure preferire una strategia traduttiva principalmente addomesticante ovvero sia *target-oriented*, volta alla riformulazione del messaggio, dei contenuti dell'originale, osservando e applicando le regole e tenendo altresì conto delle peculiarità giuridico-linguistiche e culturali proprie della lingua di arrivo.

Prima di entrare nel merito, va premesso che mentre a livello di lingua – o, meglio, di traduzione in generale – molti sono stati gli studiosi – come Venuti, Eco e altri – che si sono espressi su tale tema, non altrettanto si può dire con riferimento alla traduzione giuridica. Pertanto, le constatazioni e le proposte formulate in questo contributo sono solo un primo passo compiuto sulla lunga strada che ancora è da percorrere.

Ora, per entrare nel vivo del problema, occorre considerare e presentare alcuni elementi e fattori altamente rilevanti ai fini dell'indagine, e cioè la presenza di sistemi giuridici diversi, il tipo testuale, la funzione del testo, le esigenze del destinatario.

Sistemi giuridici diversi

Un fattore nevralgico per il traduttore di testi giuridici è dato dalla diversità dei sistemi giuridici. Infatti, ogni ordinamento giuridico è originario e quindi diverso da qualsiasi altro. Anche laddove due ordinamenti appartengano alla stessa famiglia giuridica (es. ordinamento italiano e ordinamento sloveno), e l'uno si sia particolarmente ispirato all'altro (es. ordinamento italiano e ordinamento francese), una serie di differenze (che sono appunto manifestazione e espressione della sovranità di ciascuno Stato) sono inevitabili e quindi richiedono al traduttore di operare anche quale comparatista.¹

A livello mondiale il diritto si presenta frammentato in una molteplicità di sistemi giuridici, le cui differenze reciproche sono accentuate spesso anche dalla diversità di lingue utilizzate in ciascun sistema. Gli attuali processi di integrazione sovranazionale nonché i tentativi di armonizzazione giuridica a livello europeo e altresì a livello globale stanno lentamente erodendo le differenze tra i sistemi (questo fenomeno è indubbiamente agevolato dall'egemonia della lingua inglese e della cultura anglofona). Ciononostante tale armonizzazione rimane un'opera lenta, in quanto gli ordinamenti giuridici sono generalmente piuttosto rigidi e resistenti alle innovazioni.

Nella fattispecie, anche il sistema giuridico italiano e quello sloveno, pur appartenendo entrambi alla famiglia giuridica di *civil law*, si contraddistinguono per delle differenze formali e sostanziali talvolta persino molto marcate.

Va, tuttavia, sottolineato come le differenze esistenti tra i vari sistemi giuridici – nonostante per l'interprete e per il traduttore possano costituire fonte di difficoltà, anche di speciale entità – si debbano considerare una autentica ricchezza per tutta la collettività, per tutta la società civile. Se in tutto il mondo si seguissero solamente due o tre sistemi, certamente si assisterebbe ad un impoverimento ingiustificabile della scienza giuridica e del diritto in genere. Le differenze, invece, sono l'espressione della sovranità giuridica dei singoli ordinamenti giuridici, manifestate autonomamente dal legislatore, elaborate dalla dottrina e interpretate e applicate dalla giurisprudenza; tutti attori principali che concorrono all'evoluzione non solamente giuridica bensì anche sociale, materiale e spirituale di una determinata società.

1 Naturalmente, le differenze traggono origine anche dalle diverse evoluzioni storiche e culturali degli ordinamenti giuridici. A tal proposito, come sottolinea Šarčević (1997: 13) e conferma Cao (2007: 25), «Due to the differences in historical and cultural development, the elements of the source legal system cannot be simply transposed into the target legal system.»

Tipologia dei testi

In questo contesto assumono altresì decisiva rilevanza i tipi testuali. Vari studiosi si sono cimentati nella suddivisione dei testi in vari tipi. Il primo, in ordine di importanza, è Sabatini (cfr. 1990, 1998, 2006) il quale distingue i testi in generale in tre grandi categorie e precisamente:

- 1) *testi molto vincolanti*, in cui, fra gli altri, colloca i testi normativi (leggi, decreti, regolamenti e altre fonti normative);
- 2) *testi mediamente vincolanti*, in cui colloca i testi espositivi (trattati, manuali di studio, enciclopedie, saggi, memorie forensi, discorsi politici, conferenze, lezioni e altri) e i testi informativi (opere divulgative e di informazione corrente, testi giornalistici e tutti quei testi, aggiungiamo noi, anche giuridici che per la loro funzione meramente informativa non sono atti a produrre effetti giuridici);
- 3) *testi poco vincolanti*, in cui colloca i testi d'arte (letterari), non rilevanti ai fini del discorso qui condotto.

In ambito esclusivamente giuridico, il tema dei tipi testuali è affrontato da Madsen (cfr. 1997: 17–27), Šarčević (cfr. 2000) e altri, i quali essenzialmente distinguono i testi giuridici in *performativi* (leggi, decreti e altre fonti aventi una funzione prescrittiva, dunque, obbligatori e vincolanti) e *non performativi* (altri testi o parte di essi aventi una funzione espositiva, argomentativa o informativa in materia giuridica, i cui contenuti non hanno carattere obbligatorio e vincolante per i destinatari).

La classificazione dei testi a seconda del tipo testuale di appartenenza è, dunque, di centrale importanza nella scelta della strategia traduttiva – estraniante o addomesticante – da adottare. Il modello classificatorio qui di seguito proposto prende spunto *in primis* dalle riflessioni di Sabatini, ma considera unicamente i test giuridici, ai quali viene applicata una prima distinzione generale tra testi vincolanti o non vincolanti per i destinatari. Si ottiene, in tal modo, la seguente classificazione:

- testi normativi: atti vincolanti per il destinatario (leggi, decreti, regolamenti, trattati internazionali ecc.);
- testi espositivi: testi non vincolanti o poco vincolanti, aventi una funzione esplicativa-argomentativa, rivolti a destinatari specifici competenti in materia (manuali giuridici, saggi, articoli scientifici, tesi di dottorato, lezioni, conferenze, memorie forensi ecc);
- testi informativi: testi non vincolanti, di regola di carattere giuridico generale e non tecnico, rivolti a tutti i destinatari in genere (es.: articoli di politica interna o estera o di cronaca nera apparsi su quotidiani, riviste o su siti internet, testi e materiali a carattere divulgativo, promozionale ecc, in materia giuridica).

È necessario, tuttavia, sottolineare che Sabatini, Madsen e unanimemente tutti gli altri studiosi delle tipologie testuali concordano appieno sul fatto che così come i testi di carattere generale sono sempre o quasi dei «testi misti», composti da parti narrative, parti descrittive, parti normative, parti espositive, informative ecc., anche i testi giuridici sovente sono formati da parti narrativo-descrittive, parti normative, parti espositive,

argomentative, informative. A tal proposito, quale esempio classico, si pensi al testo di una sentenza in cui il testo del *dispositivo* è di tipo normativo, il testo della *motivazione di diritto* presenta, di solito, parti di tipo normativo e parti di tipo argomentativo e il testo della *motivazione di fatto* contiene parti essenzialmente espositivo-argomentative e parti informative (cfr. anche Di Benedetto 2003 e Megale 2012).

Funzione

Altamente rilevante è altresì l'individuazione del tipo di funzione assunta dal testo rispettivamente nella lingua e nella cultura di partenza e nella lingua e nella cultura di arrivo. Come è noto, in alcuni casi, un testo può essere tradotto per uno scopo, per una funzione diversa da quella svolta nella cultura di partenza. Si pensi a una sentenza penale emanata da un tribunale italiano: questa dovrà essere tradotta in modo formale, poniamo in francese, per avere valore giuridico e produrre effetti giuridici vincolanti, qualora una delle parti interessate fosse di lingua francese. Un caso diverso si pone se la medesima sentenza o parti di questa vengono invece tradotte in francese per essere illustrate in una ricerca o in un saggio giuridico o semplicemente per essere pubblicate a fini meramente informativi su un quotidiano, su una rivista o su un sito web. Nel primo caso sarà necessaria una traduzione formale per fini normativi, nel secondo, invece, occorrerà una traduzione tecnico-giuridica a fini espositivo-argomentativi oppure una traduzione quanto più chiara e fruibile per finalità informative.

Esigenze del destinatario

È essenziale, altresì, tener conto delle esigenze del destinatario. Si deve, a tal fine, stabilire se i destinatari cui è diretto il testo tradotto sono inclini a accogliere una traduzione estraniante tesa a far emergere le peculiarità specifiche del sistema giuridico di partenza, le peculiarità volute dal legislatore emittente, le esigenze manifestate da quella data società – come accade per esempio, in riferimento agli organi costituzionali di alcuni Paesi europei, mantenendo nella traduzione italiana i termini *Camera di Stato*, *Presidente del Governo* o persino *Bundestag*, *Sabor* ecc. – oppure se i destinatari desiderino, ritengano utile o persino necessario che anche le peculiarità specifiche del testo giuridico di partenza (emergenti dal sistema giuridico di partenza) vengano rese nel testo di arrivo con termini o espressioni più neutri come *parlamento*, *capo di stato*, *primo ministro*, *capo di governo*, *corte suprema* e altri; oppure, ancora, se per determinati fini preferiscano addirittura termini o espressioni addomesticanti come, nel caso italiano, *camera*, *presidente della repubblica*, *presidente del consiglio*, *corte d'appello*, *corte di cassazione* ecc.

Ciò premesso, si può tentare di distinguere determinati casi in cui sia preferibile, auspicabile e talvolta indispensabile una traduzione principalmente estraniante e determinati altri casi in cui invece sia più opportuna o efficace una traduzione principalmente addomesticante.

La traduzione di un testo normativo qualora venga effettuata con l'intento di lasciare al testo stesso anche nella lingua d'arrivo finalità normative e quindi efficacia giuridica vincolante (si pensi ad esempio alla traduzione in tedesco di una legge dello Stato italiano, vincolante anche per la minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige) dovrà

essere principalmente estraniante rispettando quanto più possibile la volontà manifestata dal legislatore. In tali casi, infatti, un traduttore – per quanto competente e autorevole possa essere – non ha il potere di interpretare autenticamente ossia di dar vita a interpretazione autentica alla stessa stregua del legislatore; dovrà, pertanto, attenersi quanto più strettamente, formalmente e persino letteralmente possibile (cfr. anche Šarčević 2000: 259) al testo fonte che è espressione della volontà originaria propria del legislatore. Una strategia estraniante è dunque auspicabile per ragioni tecnico-giuridiche – dipendenti ovvero dettate dalla funzione prevista per il testo di arrivo nonché dal sistema giuridico della lingua di partenza in cui è redatto l'originale – e per la necessità di salvaguardare il rispetto del principio della certezza del diritto. Insomma, argomentando a contrario, nella traduzione di un testo giuridico normativo per finalità normative non si dovrebbe ricorrere a strategie addomesticanti.

Quando si è in presenza di testi di tipo espositivo-argomentativo – nel senso da noi attribuitogli, ossia quando si tratta di testi creati e/o comunque rivolti a destinatari che posseggono competenza in materia giuridica, testi a carattere non vincolante o poco vincolante – le strategie traduttive preferibili sono ancora di ordine prevalentemente estraniante; nella fattispecie, i procedimenti traduttivi più ricorrenti in tali casi saranno quelli della *non traduzione* o *prestito*, della *traduzione letterale* o *traduzione calco*, del *neologismo*, tutti procedimenti essenzialmente estranianti. Lo studioso del diritto, infatti, nell'opera di comparazione (e sovente anche di traduzione), poniamo di un termine, non è incline a prescindere dalle specificità proprie che questo ha nel sistema giuridico di partenza, non è incline a omologare determinate differenze concettuali, sostanziali esistenti tra due diversi sistemi giuridici; di norma, invece, desidera riconoscere al concetto che il termine esprime un valore da tutelare anche a livello di denominazione. Per esemplificare: un giurista non ha alcun interesse a tradurre *Soviet o Duma o Državni zbor*, bensì, di converso, tende a preservarli anche a livello di denominazione, per far sì che essi possano mantenere tutte le loro peculiarità, tutta la loro «intensità» e integrità giuridica.

Qualora, invece, un testo giuridico abbia una funzione prettamente informativa e sia rivolto a un pubblico quanto più generalizzato, sarà più opportuno ricorrere a un approccio traduttivo principalmente addomesticante.

A sostegno di quanto sopra affermato, potremmo proporre i seguenti esempi: se si deve tradurre in sloveno *Corte di Cassazione* in un testo normativo e vincolante per i destinatari a cui esso si rivolge (poniamo in una legge), si userà l'espressione (calco con funzione estraniante) *kasacijsko sodišče*; in una sentenza si userà ugualmente *kasacijsko sodišče*, o si preferirà addirittura mantenere *Corte di Cassazione*, come ormai costantemente si fa a livello di Unione europea. Per inciso, si potrebbe dire che la *non traduzione* è la massima espressione della strategia estraniante.²

Se, però, dobbiamo tradurre il medesimo termine – *Corte di Cassazione* – in sloveno in un testo di tipo espositivo-informativo, non avente una funzione giuridica vincolante per i destinatari – poniamo in un comune articolo di cronaca giudiziaria di un

2 Tuttavia, si sottolinea che alcuni autori, come ad esempio de Groot (2000), sono alquanto critici a proposito della strategia della *non traduzione* e suggeriscono di evitarla, non soltanto nei testi legislativi, ma anche, ove possibile, negli altri tipi di testi giuridici.

quotidiano o di una rivista o in un testo da pubblicare su un opuscolo informativo o promozionale – si userà l’espressione quanto più equivalente presente nell’ordinamento sloveno ovvero *vrhovno sodišče* che meglio potrà essere percepita da un pubblico quanto più ampio e generalizzato.

Analogo discorso potrebbe essere fatto anche per *Presidente del Consiglio dei ministri*, traducibile con *predsednik ministrskega sveta*, estraniante, in un testo normativo oppure con *predsednik vlade, šef vlade, prvi minister*, addomesticante, in un testo informativo.

2.1 Strategia estraniante o strategia addomesticante nella traduzione delle denominazioni di organi o istituzioni: altri casi

Proviamo a ipotizzare ovvero a individuare alcuni altri casi in cui si può ricorrere all’applicazione di strategie estranianti o addomesticanti in particolare nella traduzione delle denominazioni di organi o istituzioni.

Un approccio principalmente estraniante è seguito, in genere, quando si traducono atti o documenti appartenenti a epoche storiche diverse contenenti termini, nomi i quali oggi non hanno più corrispondenti perché non più esistenti o comunque perché caratterizzati da un uso molto differente.

Ad esempio, se volessimo tradurre una fonte normativa – poniamo una *lex* – mantenendo la forma e lo stile del testo normativo, per rendere nella lingua d’arrivo i termini che indicano alcune cariche o istituzioni dell’epoca romana – come *praefectus praetorium* (prefetto del pretorio), *praefectus urbi* (prefetto della città), *magister equitum* (maestro dei cavalieri), *magister militum* (maestro dei soldati), *quaestor sacri palatii* (questore del sacro palazzo) – dovremmo necessariamente o ricorrere all’espressione latina (prestito) o tradurli letteralmente: dovremmo, cioè, utilizzare due strategie estranianti.

Anche qualora la traduzione avvenga per fini meramente espositivo-informativi – per esempio, nel contesto di un manuale di storia del diritto romano – normalmente si mantiene il termine latino originale (spesso lo si traduce in modo letterale) e lo si illustra con una parafrasi o altra forma esplicativa. Se tuttavia per determinati fini si volesse ricorrere a tentativi di addomesticamento, si dovrà essere consci di notevoli perdite e incongruenze.

Un caso degno di attenzione, in cui normalmente si opta per un approccio essenzialmente estraniante, si riscontra in presenza di termini che afferiscono ad una carica o funzione di alto rilievo, unica nel suo genere, spesso presa come modello da altri legislatori, come ad esempio accade per il tedesco *Kanzler* che notoriamente rimane in italiano *Cancelliere* e in sloveno *kancler*. Non siamo abituati a leggere o a sentir parlare di *premier* o *primo ministro tedesco*, perché tale soggetto viene indicato sempre, anche in testi meramente informativi, come il *cancelliere* tedesco. Analogamente avviene in altre lingue, dove troviamo *Chancellor*, *Chanceler* ecc. Altri esempi simili sono *Soviet* che solitamente rimane *Soviet* in luogo di *Consiglio*; oppure *Bundestag* che ordinariamente rimane *Bundestag* in luogo di *Dieta federale*.

Al contrario, in passato, in particolare quando venivano tradotte denominazioni di organi di Paesi oggetto di colonizzazione o soggetti a protettorato e simili, la pratica

più ricorrente era l'adozione di strategie addomesticanti; in effetti, anche attraverso tale comportamento si manifestava ovvero si affermava il proprio status di egemonia.

Per concludere con dei casi in cui, invece, le strategie addomesticanti sono giustificabili e non tendenziose, si riporta in sintesi un interessante contributo di Pontrandolfo (cfr. inTRAlinea³) dove l'autore prende in esame le versioni tradotte in inglese e in spagnolo del romanzo italiano *Testimone inconsapevole* di Gianrico Carofiglio, pubblicato nel 2002. Il testo è un cosiddetto *legal thriller*: in sostanza si tratta di un testo letterario, che, per effetto della storia che narra, presenta anche una serie di termini, espressioni, *realia* di carattere giuridico o, più precisamente, giudiziario. Pontrandolfo, nella fattispecie, cerca di stabilire se la terminologia dell'ordinamento giudiziario italiano, che assume un ruolo fondamentale nell'opera di Carofiglio, nella trasposizione in inglese e in spagnolo subisce gli effetti di strategie estranianti o addomesticanti. In altre parole, si tratta di scoprire se le strategie traduttive adottate dai due traduttori del romanzo per compensare le incongruenze terminologiche intercorrenti fra i relativi ordinamenti giudiziari generano una terminologia riferita al sistema italiano o orientata al sistema della cultura di arrivo. Dall'indagine condotta, essenzialmente a livello quantitativo, dall'autore, emerge in modo netto che in entrambe le versioni del romanzo vi è la prevalenza di una terminologia orientata alla cultura di arrivo, nonostante «gli evidenti tentativi da parte di entrambi i traduttori di mantenere l'alterità del sistema giudiziario penale italiano». Dall'indagine è emerso che nel 65% dei casi nella versione inglese e nel 69% dei casi in quella spagnola i traduttori hanno usato la tecnica addomesticante della trasposizione o adattamento al sistema giudiziario di arrivo; tuttavia, viste le notevoli differenze tra i sistemi (in particolare rispetto a quello di *common law*), si registrano anche soluzioni estranianti: nella versione inglese troviamo il 2% di prestiti e ben il 22% di casi di traduzione-calco, mentre nella versione spagnola il traduttore non è ricorso al prestito ma esclusivamente alla traduzione-calco nel 25% dei casi.

Quest'ultima indagine ci permette altresì di fare una breve riflessione conclusiva sul compromesso che spesso i vari protagonisti del processo traduttivo devono trovare fra una strategia estraniante, volta a rispettare l'opera originale, il suo autore, la realtà della cultura di partenza, e una strategia addomesticante che risponde a ragioni più pratiche, talvolta di ordine sociale o politico ma sovente di ordine puramente commerciale, che non possono oggi essere più ignorate o che, per dirlo in altri termini, sempre più tendono a prevalere.

3 CONCLUSIONI

Per concludere, dunque, va ancora una volta ribadita l'importanza della scelta cui costantemente è chiamato il traduttore, ovvero se procedere tendendo a mettere in risalto le peculiarità della lingua e della cultura di partenza (nel caso specifico dei testi giuridici normativi, altresì della volontà del legislatore) oppure dar vita a una traduzione

3 http://www.intralinea.org/archive/article/terminologia_giudiziaria_e_traduzione_letteraria

più in linea con le peculiarità della lingua di arrivo e con le esigenze della cultura di arrivo. Come si è visto, molteplici sono gli elementi e i fattori che intervengono e che in qualche modo concorrono a condizionare le scelte del traduttore.

Alla luce delle riflessioni testé formulate, si auspica che, nel tradurre qualsiasi tipo di testo e in particolare testi giuridici, il traduttore e gli altri protagonisti del processo traduttivo non ignorino, non eludano, non trascurino l'importanza di tale distinzione e procedano all'adozione anche combinata delle due strategie ponderandone costantemente l'opportunità e la congruità. Si ribadisce che se da un lato la traduzione estraniante è quella che dà maggiore luce alle peculiarità della lingua e della cultura di partenza, alle percezioni, sensazioni o intenzioni dell'autore ed è l'unica che veramente permette di accrescere la ricchezza della lingua di arrivo, dall'altro non sempre traduzione addomesticante è sinonimo di desiderio di egemonia o di dominio o di prevaricazione, manifestati dalla cultura di arrivo; spesso – una traduzione addomesticante – è invece preferibile, logica e in determinati casi necessaria.

Fonti Bibliografiche

- AGORNI, Mirella (2005) *La traduzione: Teorie e metodologie a confronto*. Milano: LED.
- CAMILLERI, Andrea (1996) *Il ladro di merendine*. Palermo: Sellerio.
- CAO, Deborah (2007) *Translating law*. Clevedon/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters.
- DE GROOT, Gerard-René (2000) «La traduzione di informazioni giuridiche.» *Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica. Traduzione e diritto* 5, 135–154.
- DE GROOT, Gerard-René (2006) «Legal translation.» In: J. M. Smits (cur.), *Encyclopedia of Comparative Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 423–433.
- DI BENEDETTO, Giorgio (2003) «La motivazione della sentenza.» *Incontro di studi «Il punto sul rito civile», Consiglio superiore della magistratura*, 13–15 novembre 2003.
- ECO, Umberto (2003) *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*. Milano: Bompiani.
- GAMBARO, Antonio/Rodolfo SACCO (2008) *Sistemi giuridici comparati*, 3a ed. Torino: UTET.
- GRUNTAR JERMOL, Ada (2007) «Pasti pri prevajanju strokovnih besedil in kako se jim izogniti.» In: A. Plos (cur.). *Pomen tujih jezikov v globalnem gospodarstvu: strokovna konferenca, Maribor, 26. september 2007*. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1–11.
- KOCIJANČIČ POKORN, Nike (2003) *Misliti prevod*. Ljubljana: Študentska založba.
- MADSEN, Dorte (1997) «Towards a Description of Communication in the Legal Universe. Translation of Legal Texts and the Skopos Theory.» *Fachsprache: internationale Zeitschrift für Fachsprachenforschung, -didaktik und Terminologie* 19/1–2, 17–27.
- MEGALE, Fabrizio (2008) *Teorie della traduzione giuridica fra diritto comparato e «translation studies»*. Napoli: Editoriale Scientifica.

- MEGALE, Fabrizio (2011) «La traduzione delle legislazioni straniere nei Parlamenti italiano e francese.» In: G. F. Ferrari (cur.), *Diritto pubblico comparato ed europeo* 2011-III. Torino: Giappichelli Editore, 663–681.
- MEGALE, Fabrizio (2011) «Lo stile delle sentenze francesi e angloamericane. Analisi delle variabili e strategie di traduzione.» In: *inTRAlinea.online translation journal. Special Issue: Specialised Translation II*. 16 aprile 2013. http://www.intraline.org/specials/article/lo_stile_delle_sentenze_francesi_e_angloamericane.
- MORINI, Massimiliano (2007) *La traduzione*. Milano: Sironi.
- NIDA, Eugene A. (1964) *Toward a Science of Translating. With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating*. Leiden: E. J. Brill.
- NORD, Christiane (1991) «Scopos, loyalty, and translation conventions.» *Target* 3/1, 91–109.
- NORD, Christiane (1997) *Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained*. Manchester: St. Jerome.
- OŽBOT, Martina (2000) «Slovene literature in Italian translation: Facts, fiction and beyond» In: M. Grosman/M. Kadric/I. Kovačič et al. (cur.), *Translation into non-mother tongues: in professional practice and training*. Tübingen: Stauffenburg, 81–89.
- OŽBOT, Martina (2006) *Prevajalske strategije in vprašanja koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega «Vladarja»*. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.
- OŽBOT, Martina (2011) «Dwarfs in Giants' Lands: Some Observations on Translating Minor Literatures into High-Impact Cultures – the Case of Slovene Literature in Italy.» *Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal* 56/3, 511–525.
- OŽBOT, Martina (2011) «Translation as an Agent of Culture Planning in Low-impact Cultures.» In: A. Chalvin/A. Lange/D. Monticelli (cur.), *Itineraries in Translation History/Itinéraires en histoire de la traduction*. Frankfurt/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien: Lang, 55–66.
- PAOLUCCI, Sandro (2011) «The problem of equivalence in translating legal texts.» *Lebende Sprachen: Zeitschrift für fremde Sprachen in Wissenschaft und Praxis* 56/1–2, 87–99.
- PONTRANDOLFO, Gianluca (2012) «Terminologia giudiziaria e traduzione letteraria: il caso di Testimone inconsapevole di G. Carofiglio in inglese e spagnolo.» In: *inTRAlinea.online translation journal*, vol. 14. 20 maggio 2013. http://www.intraline.org/archive/article/terminologia_giudiziaria_e_traduzione_letteraria.
- POZZO, Barbara/Marina TIMOTEO (cur.) (2008) *Europa e linguaggi giuridici*. Milano: Giuffrè.
- REISS, Katharina (1989) «Text Types, Translation Types and Translation Assessment.» In: A. Chesterman (cur.), *Readings in Translation Theory*. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 105–115.
- SABATINI, Francesco (1990) «Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi.» In: M. D'Antonio (cur.), *Corso di studi superiori legislativi 1988–1989*. Padova: Cedam, 675–724.

- SABATINI, Francesco (1998) «Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico.» In: I. Domenighetti (cur.), *Con felice esattezza. Economia e diritto fra lingua e letteratura*. Bellinzona: Casagrande, 125–137.
- SABATINI, Francesco (2006) «I testi normativi giuridici: un uso prototipico della lingua.» In: S. Traversa (cur.), *Scienza e tecnica della legislazione. Lezioni. Quaderni della Rassegna Parlamentare*. Napoli: Jovene, 491–500.
- SACCO, Rodolfo (1992) «La traduzione giuridica.» In: U. Scarpelli/P. Di Lucia (cur.), *Il linguaggio del diritto*. Milano: LED, 475–490.
- SACCO, Rodolfo (2000) «Traduzione giuridica.» *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. Aggiornamento I*. Torino: UTET, 722–735.
- SCHLEIERMACHER, Friedrich (1813) «Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens.» In: F. Schleiermacher (1838) *Sämtliche Werke*. Berlin, 207–245.
- SHUTTLEWORTH, Mark/Moira COWIE (2004) *Dictionary of Translation Studies*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.
- SNELL-HORNBY, Mary (1995) *Translation Studies: An Integrated Approach*. Revised edition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- ŠARČEVIĆ, Susan (1997) *New Approach to Legal Translation*. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International.
- ŠARČEVIĆ, Susan (2000) «Legal Translation and Translation Theory: A Receiver-oriented Approach.» In: J.-Cl. Gémard (cur.), *La traduction juridique, Histoire, théorie(s) et pratique*. Genève: Université de Genève, 329–347.
- TOURY, Gideon (1995) *Descriptive Translation Studies – and Beyond*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- VENUTI, Lawrence (1995) *The Translator's Invisibility. A History of Translation*. London/New York: Routledge.
- VENUTI, Lawrence (1998) *The Scandals of Translation: Toward an Ethics of Difference*. London/New York: Routledge.
- VERMEER, Hans J. (1982) «Translation als Informationsangebot.» *Lebende Sprachen: Zeitschrift für fremde Sprachen in Wissenschaft und Praxis* 27/2, 97–101.
- VERMEER, Hans J. (1983) «Translation theory and linguistics.» In: P. Roinila/R. Orfanos/S. Tirkkonen-Condit (cur.), *Näkökohtia kääntämisen tutkimuksesta*. Joensuu: University of Joensuu, 1–10.
- VERMEER, Hans. J. (1996) *A skopos theory of translation: Some arguments for and against*. Heidelberg: TEXT-con-TEXT.

Abstract
STRATEGIA ESTRANIANTE E STRATEGIA ADDOMESTICANTE NELLA
TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI

Il traduttore, ogni volta, prima di intraprendere la traduzione di un testo da una lingua ad un'altra, da una cultura ad un'altra, è chiamato a dar vita a una macro-scelta ovvero a decidere se adottare una strategia tesa al mantenimento e al rispetto delle strutture linguistiche, del lessico, dello stile della lingua di partenza, oppure una strategia volta a commutare determinati aspetti morfosintattici, lessicali e stilistici per rendere così il testo di arrivo più vicino alla lingua e alla cultura di arrivo (cfr. Schleiermacher 1813). Nel presente contributo, dopo una breve illustrazione della problematica dell'approccio estraniante e dell'approccio addomesticante nella traduzione in generale (Schleiermacher, Venuti, Eco, Ožbot ed altri eminenti studiosi), si passa a individuare e valutare una possibile applicazione di tali strategie nella traduzione giuridica. In particolare, si tenta di distinguere determinati casi in cui, a nostro modo di vedere, sia preferibile, auspicabile o persino necessaria una traduzione principalmente estraniante e determinati altri casi in cui, invece, sia più opportuna o efficace una traduzione principalmente addomesticante.

Parole chiave: strategia estraniante, strategia addomesticante, funzione, testi giuridici, traduzione giuridica.

Povzetek
POTUJITVENA IN PODOMAČITVENA STRATEGIJA PRI PREVAJANJU
PRAVNIH BESEDIL

Prevajalec se mora vsakič, kadar se loti prevoda besedila iz enega jezika v drugega (oz. iz ene kulture v drugo), odločiti za določeno makro prevodno strategijo. Pri tem mora znati preceniti, ali naj sprejme strategijo, pri kateri bo ohranil jezikovne strukture, besedišče in slog izhodiščnega jezika, ali naj sprejme strategijo, skladno s katero bo določene morfosintaktične, leksikalne in slogovne značilnosti prilagodil ciljnemu jeziku ter tako omogočil, da bo prevedeno besedilo bližje jeziku in kulturi ciljnega občinstva (prim. Schleiermacher 1813). V tem prispevku se po kratki predstavitvi problematike o potujitvenem in podomačitvenem prevajalskem pristopu v splošnem (glej Schleiermacher, Venuti, Eco, Ožbot in drugi) osredotočimo na opredelitev in preučevanje uporabnosti teh pristopov pri prevajanju pravnih besedil. Pri tem se opiramo na konkretne primere in skušamo razlikovati med takimi, pri katerih bi bil bolj zaželen ali celo nujno potreben potujitveni prevod, in nekaterimi drugimi primeri, kjer bi boljši učinek dosegli s podomačitvenim prevodom.

Ključne besede: potujitvena prevodna strategija, podomačitvena prevodna strategija, funkcija, pravna besedila, prevajanje pravnih besedil.